



Auendo i Molinari habitanti ne molini posti sopra il fiume Olona dalla terra di Neruiano à basso fatto ricorso con loro memoriale dall' Illustriss. Sig. Andrea Alfieri Dottor Collegiato Regio Ducal Senatore nello Stato di Milano, & Conseruatore del fiume sudetto, rapresentandogli il danno, che segue al publico, per non puoterfi macinare li grani, attesa la scarfezza dell' acqua, che al presente si troua in detto fiume, & supplicandolo volesse restar seruita ordinare, che si publichi vna grida, acciò s'habbino da interrare tutte le bocche, bocchelli, scanoni, & altri forami, che si trouono sopra detto fiume, & tenerle interrate per quel tempo parerà à Sua Dignoria Illustriss. Che perciò considerando anco esso Illustriss. Signore, che frà pochi giorni spira il termine prefisso dalle N. C. di poter adauar li prati, hà determinato per proueder à bisogno tanto vrgente, che si publichi la presente grida.

Con la quale commanda à qualsiuoglia persona ancorche priuilegiata, etiamdio Ecclesiastica, & tanto à Padroni, quanto à massari, ò fittabili, che possedono, e godono bocche, ò bocchelli sopra detto fiume dalla terra di Gorla minore inclusiuamente sino à basso al fine del fiume, & in qualsiuoglia modo da quelle, ò quelli deriuano acque per l'irrigatione de prati, che nel termine d'vn giorno prossimo à venire doppo la publicatione della presente grida debbano con effetto hauer fatto interrare con buona terra, & senza legni le loro bocche, bocchelli, & anco li scanoni, & rotture se ve ne sono, & altre vie, dalle quali si possi cauar acqua dal detto fiume, & questo per brazza quattro in longhezza, & duoi in altezza per ciascuna bocca, bocchello, scanone, ò come sopra, in modo tale, che da quelle non possa penetrar, ne deriuar acqua per via diretta, ne indiretta, ne di giorno, ne di notte, ne in alcun giorno feriato, ne di lauoro, ò concesso, tanto per li titoli, quanto per le Noue Constitutioni, ò Priuilegij, quanto altrimenti, ne in poca, ne in grande quantità, ma tenerle interrate continuamente nel modo sodetto, tanto di giorno, quanto di notte per giorni venti continui immediatamente seguēti doppo spirato il detto giorno, & ciò sotto pena de scudi cinquāta d'oro d'esser applicati per metà al Regio Fisco, & per l'altra metà all' accusatore per ciascuno contrafaciente, & per ciascuna volta si contrauenerà, in modo tale, che essendoui più vtenti in vn' istessa bocca, bocchello, rottura, ò scanone tutti incorreranno nella detta pena, & il Padrone farà tenuto per il fittabile, massaro, ò camparo, se non si metterà in chiaro il contrafaciente; Auertendo ogn' vno, che sarà in facultà di qualsiuoglia persona di denontiare li transgressori, & con la sua depositione, & la depositione d'vn testimonio degno di fede si procederà contro essi alla condanna nella pena sodetta.

clusiuamente fino à basso al fine del fiume, & in qualsiuoglia modo da quelle, ò quelli deriuano acque per l'irrigatione de prati, che nel termine d'vn giorno prossimo à venire doppo la publicatione della presente grida debbano con effetto hauer fatto interrare con buona terra, & senza legni le loro bocche, bocchelli, & anco li scanoni, & rotture se ve ne sono, & altre vie, dalle quali si possi cauar acqua dal detto fiume, & questo per brazza quattro in longhezza, & duoi in altezza per ciascuna bocca, bocchello, scanone, ò come sopra, in modo tale, che da quelle non possa penetrar, ne deriuar acqua per via diretta, ne indiretta, ne di giorno, ne di notte, ne in alcunn giorno feriato, ne di lauoro, ò concesso, tanto per li titoli, quanto per le Noue Constitutioni, ò Priuilegij, quanto altrimenti, ne in poca, ne in grande quantità, ma tenerle interrate continuamente nel modo sodetto, tanto di giorno, quanto di notte per giorni venti continui immediatamente seguēti doppo spirato il detto giorno, & ciò sotto pena de scudi cinquāta d'oro d'esser applicati per metà al Regio Fisco, & per l'altra metà all' accusatore per ciascuno contrafaciente, & per ciascuna volta si contrauenerà, in modo tale, che essendoui più vtenti in vn' istessa bocca, bocchello, rottura, ò scanone tutti incorreranno nella detta pena, & il Padrone sarà tenuto per il fittabile, massaro, ò camparo, se non si metterà in chiaro il contrafaciente; Auertendo ogn' vno, che sarà in facultà di qualsiuoglia persona di denontiare li transgressori, & con la sua depositione, & la depositione d'vn testimonio degno di fede si procederà contro essi alla condanna nella pena sodetta.

Et sotto l'istessa pena saranno tenuti li molinari nel sudetto tempo obturrare, & tener obturrati tutti li loro bocchelli, scanoni, ò rotture, che seruono per l'irrigatione delle loro isolette ne possono vsare direttamente, ne indirettamente in tutto il detto tempo delle sudette acque.

Et apparendo, che sopra prati, ò altri beni nel sudetto tempo li fossi stata acqua, ancorche le bocche, ò come sopra si trouassero serrate, si procederà nondimeno contro li padroni, massari, fittabili, ò campari de tali beni alla pena sudetta.

In oltre commanda à tutti li sodetti molinari, che mentre l'acque saranno peruenute alli loro molini siano tenuti, non macinando, tener del continuo tutte le portine, & spazzere de loro molini aperte, & alzate, in modo che l'acque possono decorrere al basso liberamente à beneficio delli Vtenti inferiori, & macinando possano tener serrate solamente quelle portine che saranno bisogno per il tempo, che macinaranno, & per la quantità delle ruote, che lauoraranno, & tutto ciò sotto le medesime pene come sopra d'esser applicate come sopra. Et occorrendo, che si trouassero molini, quali non macinassero, & haueffero le portine, ò tutte, ò in parte serrate, commanda al Commissario, & campari di detto fiume, che subito facciano leuar via tutte le dette portine, che si troueranno serrate, & le facciano far in pezzi in modo tale, che più nō si possino li molinari seruirsi d'esse, sotto la pena sudetta, & anco maggior arbitraria al Senato Excellentiss. quando non essequiscano questo commando.

Et commanda al Commissario, & campari sodetti, che subito passato il detto giorno, facciano la visita d'esso fiume, & vfino diligenza straordinaria giorno, e notte, acciò la presente grida sia omninamente offeruata sotto la priuatione delli loro officij, & anco maggiore, & corporale all' arbitrio dell' Excellentiss. Senato. Et ritrouandosi contrafacienti, esso Commissario faccia portar subito le denontie nelle mani dell' infra scritto Cancelliere, & del tutto ne dia parte al sudetto Illustriss. Sig. Conseruatore, à fin che possa daregl' ordini opportuni, perche si proceda contro li transgressori, volendo anco, che si proceda criminalmente, & per captura, secondo li casi, che occorreranno all' arbitrio del Senato Excellentiss. Dando autorità à detto Commissario, che ritrouando passato detto giorno bocche, ò come sopra non interrate nel modo sudetto, di farle interrare subito à spese delli Vtenti d'esse, per le quali possa fargli far l'esecutione in forma della Regia Ducal Camera di Milano senz'altro auiso; Et acciò il contenuto della presente grida sia pontualmente essequito, & niuno possa pretenderne ignoranza, commanda, che sia publicata nelli luoghi soliti, auertendo ogn' vno, che si procederà irremissibilmente alla condanna nelle pene sudette, nes'admetterà scusa alcuna.

Dat. in Milano adi 30. Agosto 1657.

ALIFER CONSERVATOR.

Io. Hippolitus Pusterla Not. & Cancell. &c.

*[Handwritten signature]*